

# STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

DENOMINATA

"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"

## **Articolo 1 DENOMINAZIONE**

Con il presente atto, tutti i xxxx presenti costituiscono un'Associazione sportiva e culturale avente la denominazione "xxxxxxx" e ne formano il Consiglio Direttivo. L'Associazione è regolata dal presente Statuto, formato da 16 articoli, allegato all'Atto Costitutivo, firmato dai comparenti.

## **Articolo 2 — SEDE**

L'Associazione ha sede a xxxxxxxxxxxx.

## **Articolo 3 - DURATA**

L'Associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall'apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario terminano il 30 Giugno di ciascun anno.

## **Articolo 4 — SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione, costituita a tempo indeterminato, non ha finalità di lucro, è apartitica, apolitica contraria a qualsiasi forma di violenza e si propone di far vivere i Colori Giallorossi, attraverso la promozione di iniziative di responsabilità sociale e promuovendo eventi territoriali in collaborazione sia con imprese locali, sia con le Amministrazioni Comunali, volte alla diffusione della cultura sportiva e, in particolare, l'aggregazione e l'associazione tra tifosi e simpatizzanti del Benevento Calcio. L'associazione intende organizzare e disciplinare iniziative ritenute utili per un sano e corretto impiego del tempo libero degli associati e finalizzate a promuovere nei confronti di tutti i propri soci e sul territorio, i principi fondamentali della cultura sportiva come sanciti dalla Carta Olimpica e

dei valori fondamentali della società Benevento Calcio espressi nello Statuto della società, ispirati ai principi del rispetto reciproco, della pacifica convivenza e del ripudio di ogni forma di violenza e di razzismo, tutto ciò con la finalità di contribuire a prevenire atti di violenza negli stadi calcistici e favorire un'appassionata, ma serena partecipazione del pubblico, specie di quello giovanile, agli eventi sportivi.

L'Associazione, per raggiungere i propri scopi, intende promuovere attività sportive, sociali, culturali, ricreative, di spettacolo e di solidarietà, organizzare manifestazioni sportive, mostre, congressi, fiere e relativi servizi, organizzare e gestire servizi per il tempo libero, coinvolgendo i giovani e meno giovani verso attività sportive, ludiche e sociali e organizzandone e curandone la formazione.

L'Associazione potrà instaurare rapporti di collaborazione con Enti pubblici per l'istituzione e/o gestione di strutture, servizi, promozione di manifestazioni e progetti miranti alla diffusione della cultura e dello sport. L'Associazione, inoltre, potrà attivare tutto quanto necessario, utile e funzionale alla realizzazione delle finalità previste nel presente articolo.

Può altresì stabilire protocolli d'intesa con scuole di ogni ordine e grado e con soggetti pubblici e potrà collaborare con soggetti privati per la promozione di attività e servizi coerenti con le finalità previste dal presente statuto.

Essa può, inoltre, sempre per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali, reperire risorse finanziarie attraverso lo svolgimento di attività e la conclusione, con terzi, di contratti di natura commerciale.

L'Associazione non ha scopi di lucro; gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti in attività istituzionali, sportive o in quelle ad esse direttamente connesse. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti fra gli associati, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### ***Articolo 5 - AFFILIAZIONE***

Scopo dell'Associazione è altresì quella di procedere alla propria affiliazione al Benevento Calcio di cui intende essere club autorizzato e riconosciuto anche istituzionalmente presso gli organi competenti. Con l'affiliazione, l'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Benevento

Calcio e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti del Benevento Calcio stesso dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti Federali nonché della Lega Calcio nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione dei Club Tifosi affiliati.

L'associazione intende rispettare incondizionatamente le leggi, le normative, le disposizioni, i regolamenti e le decisioni adottate dalle istituzioni nazionali, dagli organismi che regolano il mondo del calcio e dal Benevento Calcio.

L'associazione si impegna, inoltre, a rispettare ed osservare lo Statuto ed il Regolamento delle altre Associazioni sportive, delle altre Federazioni Sportive nonché degli enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI, cui intenderà in futuro aderire *do* affiliarsi.

#### **Articolo 6 - PATRIMONIO**

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote associative annuali, il cui ammontare è stabilito dal Consiglio Direttivo;
- da eventuali elargizioni di terzi, di enti pubblici e/o privati;
- da eventuali donazioni, elargizioni o lasciti e da ogni altro tipo di entrata;
- da eventuali beni mobili ed immobili che diventeranno proprietà dell'Associazione;
- da eventuali redditi patrimoniali, commerciali e non dell'Associazione;

#### **Articolo 7 - FUNZIONAMENTO**

L'Associazione garantirà la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche e delle prestazioni eventualmente fomite dai Soci. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie e gratuite degli aderenti all'Associazione; nel caso in cui la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

### ***Articolo 8 - ASSOCIATI***

L'Associazione è costituita da associati, ai quali sono riconosciuti uguali diritti e doveri. E' aperta a tutti coloro che condividono lo spirito e gli ideali esposti all'art. 4.

Le categorie di soci sono le seguenti:

- Socio onorario (socio per titoli ed honoris causa)
- Socio fondatore
- Socio ordinario
- Socio donna
- Socio kids (ragazzi/e dai 7 fino a 18 anni)
- Socio minikids (bambini/e da 0 a 6 anni)
- Socio associazione (altre associazioni senza scopo di lucro)

Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, dell'eventuale regolamento interno, a pagare le quote associative annuali e i contributi nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione.

### ***Articolo 9 - QUOTA ASSOCIATIVA***

I Soci sono obbligati al versamento, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo:

- 1) della quota o contributo annuale;
- 2) delle eventuali quote specifiche che gli associati devono versare per usufruire di determinate prestazioni rese dall'Associazione in conformità ai propri fini istituzionali.

Ove in regola con tali versamenti, i soci partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'Assemblea.

La quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono rivalutabili né sono trasmissibili a terzi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

### ***Articolo 10 - DOMANDA DI AMMISSIONE***

L'Associazione si può comporre di un numero illimitato di Soci. Possono essere Soci tutti coloro che ne condividono le finalità e ne facciano espressa domanda scritta e siano accettati dal Consiglio Direttivo e la qualità di associato si acquisisce dopo la delibera da parte di esso. Non sono ammessi Soci temporanei.

In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenni, la stessa dovrà

essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del Socio minorenni.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Ai Soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.

### **Articolo 11 - RECESSO, DECADENZA ED ESCLUSIONE DEI SOCI**

I Soci cessano di appartenere all'Associazione: per recesso; per decadenza; per esclusione.

Il recesso si verifica quando il Socio presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con scadere dell'anno in corso, purché sia presentato almeno tre mesi prima.

Il Socio è dichiarato decaduto quando non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso.

Il Socio è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia in corso un inadempienze degli obblighi derivanti dal presente Statuto o dai Regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo o quando viene meno ai doveri verso l'Associazione e ad una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine sportiva. La qualità di associato si perde anche per esclusione a causa di indegnità seguente a condanna penale che comporti l'interdizione dai pubblici uffici. La decadenza e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, sentito il Socio interessato. La delibera deve essere comunicata allo stesso Socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, il Socio può ricorrere all'Assemblea; il ricorso — che sospende la delibera — deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al Punto precedente.

Il Socio escluso con provvedimento definitivo dall'Assemblea non potrà essere più ammesso.

## **Articolo 12 - ORGANI**

Gli organi sociali sono: l'Assemblea degli Associati, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Consiglio Direttivo, il Referente per le Comunicazioni ed il Tesoriere.

## **Articolo 13 - ASSEMBLEA**

L'Assemblea Generale dei Soci è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo e sovrano organo deliberativo dell'Associazione: è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

All'Assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.

## **Articolo 14 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea riunita in via ordinaria:

- approva il rendiconto economico e finanziario;
- delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;
- nomina per elezione — a scrutinio segreto — il Presidente, il Vicepresidente ed il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata, in via straordinaria:

- per deliberare le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'associazione; quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo dei Soci, i quali devono indicare l'argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due Scrutatori.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle

votazioni.

### **Articolo 15 - RIUNIONE E COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. L'Assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione ai Soci a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota annuale.

Avranno diritto di voto solo i Soci maggiorenni anche per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi che saranno liberamente eleggibili.

Ogni partecipante all'Assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto.

Il Socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro Socio purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di una delega. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà dei Soci aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere, salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione, sono approvate nell'Assemblea in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; ed in quella in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti.

Le modifiche dello Statuto sono validamente approvate solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati con diritto a voto deliberativo.

Lo scioglimento dell'Associazione è validamente deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto a voto deliberativo, con esclusione delle deleghe.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli Scrutatori.

Copia dello stesso verbale dell'assemblea deve essere messo a disposizione di tutti i Soci con le medesime modalità previste per la sua convocazione. Copia del rendiconto economico e finanziario, insieme con il verbale del consiglio direttivo che lo ha redatto, deve restare depositato presso la sede legale ovvero presso la sede legale durante gli otto giorni che precedono l'assemblea che deve approvarlo, e comunque finché sia approvato. I Soci possono prenderne visione.

#### **Articolo 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto inizialmente da xxxx membri, anche fondatori dell'Associazione stessa, che svolgono gratuitamente la loro attività e restano in carica per i primi tre esercizi sociali, al termine dei quali scadente il xxxxxx, il Consiglio Direttivo verrà rieletto dall'Assemblea degli Associati, per il successivo triennio. I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea tra i Soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e scade con l'approvazione del rendiconto del terzo esercizio sociale successivo alla loro nomina ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è composto del: il Presidente che lo presiede; del Vicepresidente; di tre o più Consiglieri, secondo quanto sarà deliberato di volta in volta dall'assemblea.

Il Consiglio Direttivo nomina dal suo interno, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Referente delle Comunicazioni ed il Tesoriere. In caso di *vacatio*, per dimissioni, si procederà a coprire le cariche alla prima riunione dell'Assemblea dei soci. Il consiglio ha ampi poteri sulla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'Assemblea e dirige l'Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; delibera sulle domande di ammissione dei Soci; redige il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'Assemblea, fissa le date delle Assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci; redige gli eventuali Regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci; adotta i



provvedimenti di esclusione verso i Soci qualora si dovessero rendere necessari; attua le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell'Assemblea Generale dei Soci.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti del Consiglio.

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Ogni associato potrà avere accesso ai verbali del consiglio direttivo, dietro espressa richiesta.

#### ***Articolo 17- PRESIDENTE***

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea tra i Soci maggiorenni di età, è membro del Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni fino all'approvazione del rendiconto del terzo esercizio sociale successivo alla sua nomina e rappresenta l'Associazione e ne manifesta la volontà. Al Presidente dell'Associazione è attribuita la rappresentanza legale della stessa Associazione.

Firma gli atti ed ha poteri di delega, coordina l'attività per il regolare funzionamento dell'Associazione, adotta provvedimenti d'urgenza, con l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo, alla prima riunione successiva.

#### ***Articolo 18 - Vice Presidente***

Il Vicepresidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea tra i Soci maggiorenni di età, dura in carica tre anni fino all'approvazione del rendiconto del terzo esercizio sociale successivo alla sua nomina. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.

In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione -entro un mese - dell'Assemblea

per l'elezione di tutte le cariche associative.

#### **Articolo 19 - REFERENTE**

Il referente per le Comunicazioni è colui che tiene i rapporti di comunicazione con l'esterno e con il pubblico, impegnandosi a prendere visione quotidianamente delle novità e delle informazioni pubblicate sul sito internet ufficiale del Benevento Calcio. E' eletto dall'assemblea tra i soci maggiorenni di età e dura in carica tre anni fino all'approvazione del rendiconto del terzo esercizio sociale successivo alla sua nomina.

#### **Articolo 20 - SEGRETARIO**

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige il verbale delle riunioni incaricandosi della tenuta e dell'aggiornamento del libro degli associati, adempiendo alle funzioni di segreteria ed attende alla corrispondenza. E' eletto dall'assemblea tra i soci maggiorenni di età e dura in carica tre anni fino all'approvazione del rendiconto del terzo esercizio sociale successivo alla sua nomina.

#### **Articolo 21 - TESORIERE**

Il Tesoriere ottempera alle mansioni di cassa, tiene ed aggiorna i libri contabili e gestisce il patrimonio dell'Associazione. E' eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni fino all'approvazione del rendiconto del terzo esercizio sociale successivo alla sua nomina.

#### **Articolo 22 - DECADENZA DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI**

I titolari degli organi associativi decadono:

- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplichino più Fattività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'Assemblea dei Soci sentito il soggetto per la quale è proposta.

Le dimissioni o la revoca del Presidente della Associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari.

Le dimissioni, o la revoca degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il

primo dei non eletti nell'ultima Assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

### ***Articolo 23 - BILANCIO***

Il Consiglio Direttivo redige entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'Associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o ad un Tesoriere all'uopo nominato.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario terminano il 30 Giugno di ciascun anno. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti fra gli associati, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

### ***Articolo 24 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO***

In caso di estinzione, o scioglimento per qualunque causa, dell'Associazione il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, secondo la delibera dell'Assemblea che decide lo scioglimento ad altra Associazione con finalità analoga o comunque a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, Punto 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

### ***Articolo 25 - NORMA DI RINVIO***

Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alle disposizioni del codice civile e delle leggi in materia.

Su espresso mandato assembleare si dichiara come integralmente recepita ed approvata ogni variazione che il CONI o il Benevento Calcio possano apportare in futuro ai loro statuti ed ai Regolamenti, nella certezza che detta variazione è in armonia con le vigenti leggi dello Stato.